

Deliberazione (naz.) 26 novembre 2025, n. 6/ALBO/CN
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120

emanato/a da: **Comitato Naz. Albo Naz. Gestori Ambientali**

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto altresì l'articolo 6, comma 1, lett. 1), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ai sensi del quale, le Sezioni regionali e provinciali curano lo svolgimento delle verifiche di cui al citato articolo 13, in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale;

Viste la deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, la deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019, la deliberazione n.3 del 25 giugno 2019, la deliberazione n.4 del 25 giugno 2019, la deliberazione n.1 del 10 marzo 2021, la deliberazione n.9 del 28 luglio 2021, la deliberazione n.7 del 16 novembre 2022, la deliberazione n.1 del 9 aprile 2024 e la deliberazione n.1 del 6 marzo 2025 che hanno disciplinato e fornito indicazioni sull'argomento di cui all'oggetto;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il quale ha novellato l'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, inserendo il seguente comma 16-bis "Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Considerata l'esigenza per cui la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolano l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi;

Considerata al contempo, l'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente in funzione della professionalità richiesta per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico;

Visto l'esito dell'interpello presentato da Conftrasporto il 5 marzo 2025 sulla interpretazione del comma 16 bis dell'art 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 con il quale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n.78183 del 24 aprile 2025 ha chiarito che l'esenzione per il legale rappresentante che intende svolgere il ruolo di responsabile tecnico è applicabile esclusivamente alla verifica di idoneità e non altresì ai requisiti del titolo di studio e dell'esperienza professionale previsti dell'articolo 12, comma 4 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riorganizzare le disposizioni delle citate deliberazioni fin qui emanate, garantendo, da un lato, il rispetto di quanto chiarito con il riscontro al suddetto interpello e, dall'altro, una maggiore razionalizzazione dello svolgimento delle prove di verifica;

DELIBERA

Articolo 1 - Requisiti del responsabile tecnico

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
 - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
 - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2 - Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <https://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.
3. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative agli ulteriori moduli individuati per ciascuna categoria la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità è costituita dai soli moduli specialistici e può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui ai commi 2 e 3. 5. Allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l'attività. In caso di mancato superamento nel termine, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale.
6. E' dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all' articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il legale rappresentante dell'impresa che sia iscritta all'Albo, che svolga le attività indicate dall'articolo 8 del medesimo decreto e che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

7. Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere l'attività di responsabile tecnico solo per l'impresa da lui rappresentata.

La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza della dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica. La eventuale prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità entro 24 mesi dalla perdita della qualità di legale rappresentante, oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.

8. Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato "D"; la Sezione regionale/provinciale dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "E", ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato "F".

Articolo 3 - Modalità di effettuazione delle verifiche

1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it

2. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al comma 4.

3. Per essere ammesso alle verifiche, e per assumere l'incarico di responsabile tecnico, è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è necessario essere in possesso del titolo di riconoscimento ottenuto tramite la procedura di equivalenza o equipollenza;

c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di Commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

4. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it indicando, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. È fatto obbligo per il candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione.

5. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

Articolo 4 - Commissione di esame

1. La commissione di esame è composta da almeno 3 componenti della Sezione regionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato nazionale può integrare la commissione con un proprio rappresentante, anche ai fini del raggiungimento del numero legale.

2. Le decisioni assunte dalla Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei commissari e sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5 - Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

2. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.

3. Le modalità di svolgimento della verifica in formato cartaceo sono riportate nell'allegato "G".

Articolo 6 - Verifiche di idoneità in modalità digitale

1. Le Sezioni possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità anche in modalità digitale su

apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet, dotandosi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità.

2. Le modalità di svolgimento della verifica in formato digitale sono riportate nell'Allegato "H".

Articolo 7 - Candidati idonei

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

- 32 punti nel modulo generale
- 34 punti nel modulo specialistico

b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:

- 28 punti nel modulo specialistico

Articolo 8 - Compiti del responsabile tecnico

1. I compiti del responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014".

Articolo 9 - Cessazione del responsabile tecnico

1. Le modalità di cessazione del responsabile tecnico sono quelle riportate nella deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 "Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico".

Articolo 10 - Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico

1. Le modalità per la pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.6 del 13 luglio 2021 "Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici".

Articolo 11 - Norme transitorie e abrogazioni

1. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni:

- n.6 del 30 maggio 2017
- n.3 del 25 giugno 2019
- n.4 del 25 giugno 2019
- n.5 del 3 giugno 2021
- n.7 del 16 novembre 2022
- n.1 del 9 aprile 2024

- n.1 del 6 marzo 2025 Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la presente deliberazione.

3. Il modulo denominato "obbligatorio" nelle precedenti disposizioni deve intendersi come modulo "generale".

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore il 2 gennaio 2026.

ALLEGATO A

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1-4-5

Comma	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V + D	V + D	V + D + 2aa	V + D + 3aa	V + D + 4aa	V + D + 5aa

Rifiuti speciali pericolosi	V + D	V + D + 2aa	V + D + 3aa	V + D + 4aa	V + D + 5aa	V + D + 6aa
------------------------------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

LEGENDA
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
D = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).
aa = Anni di esperienza maturata nel settore del trasporto di rifiuti.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V + D	V + D + 1 aa	V + D + 2 aa V + L + 1aa	V + D + 3 aa V + L + 2aa	V + D + 5 aa V + L + 4aa	V + D + 7 aa V + L + 6aa

LEGENDA
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
D = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti).

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V + D	V + D + 4 aa V + L + 2 aa	V + D + 5 aa V + L + 3aa	V + D + 7 aa V + L + 5aa	V + D + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
D = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).
L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o in Biologia o in Geologia o in Scienze Ambientali o altra abilitazione, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo paria ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

.	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V + D	V + D + 3 aa V + L + 1 aa	V + D + 4 aa V + L + 2aa	V + D + 6 aa V + L + 4aa	V + D + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V + D	V + D + 4 aa V + L + 2 aa	V + D + 5 aa V + L + 3aa	V + D + 7 aa V + L + 5aa	V + D + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
D = Diploma di scuola media superiore di secondo grado (sono esonerati dal possesso del Diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017).
L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra abilitazione, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

ALLEGATO B

Modello in formato PDF [(dimensioni: 78 Kb)]

ALLEGATO C

Testo in formato PDF [(dimensioni: 137 Kb)]

ALLEGATO D

Modello in formato PDF [(dimensioni: 75 Kb)]

ALLEGATO E

Modello in formato PDF [(dimensioni: 104 Kb)]

ALLEGATO F

Modello in formato PDF [(dimensioni: 103 Kb)]

ALLEGATO G

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN MODALITÀ CARTACEA

1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice predispone preventivamente il materiale di esame per ciascun iscritto alla verifica.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati, munito di valido documento di identità, e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica, il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa.

Al candidato viene consegnata:

- a) una busta piccola;
- b) la scheda anagrafica;
- c) una busta grande aperta e vuota;
- d) una busta sigillata e firmata contenente i quiz, una per ogni modulo oggetto della prova di verifica;
- e) un foglio risposte, uno specifico per ogni modulo oggetto della prova di verifica sul quale riportare le risposte;
- f) un set di identici codici a barre adesivi da applicare sulla scheda anagrafica, sul/i foglio/i risposte e sul/i frontespizio/i del/i quiz:
 - 3 codici per l'iscrizione a un solo modulo;
 - 5 codici per l'iscrizione a due moduli;
 - 7 codici per l'iscrizione a tre moduli.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la/e busta/e sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma la scheda anagrafica;

- applica un primo codice a barre sulla scheda anagrafica, da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un ulteriore codice a barre su ciascun foglio risposte sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati in sala, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, apre ciascuna busta sigillata contenente i quiz e consegnata in precedenza, controlla che i quiz corrispondano al modulo scelto, controlla che il fascicolo sia composto di 40 quiz per ciascun modulo oggetto della prova di verifica numerati da 1 a 40, e successivamente appone ogni rimanente codice a barre sull'apposito spazio del frontespizio di ciascun questionario.

La verifica dura sessanta minuti per ogni modulo, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

In particolare:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice;
- le risposte devono essere riportate esclusivamente su ciascun foglio risposte consegnato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X;
- non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa;
- i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica;
- il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti conseguenti.

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contenente la scheda anagrafica;
2. la busta che conteneva i quiz;
3. il testo dei quiz;
4. il frontespizio di ogni questionario;
5. i relativi fogli risposte utilizzati.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione esaminatrice.

I componenti della commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede alla correzione dei quiz.

ALLEGATO H

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN MODALITÀ DIGITALE

1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

Il Segretario della Sezione predispone preventivamente il materiale per ciascun iscritto alla verifica consistente in un codice OTP anonimo per ogni modulo per cui i candidati si sono iscritti. Ad ogni codice OTP corrisponde un questionario generato casualmente dal sistema per il rispettivo modulo. Devono essere comunque predisposti ulteriori 5 codici OTP per ogni modulo per garantire la casualità nell'assegnazione ai candidati.

Per lo svolgimento della verifica saranno predisposte le necessarie postazioni appositamente configurate secondo le specifiche tecniche previste dal gestore della piattaforma informatica.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati, munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica, il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa. Al candidato viene consegnato un codice OTP anonimo per ogni modulo per cui si è iscritto. Una volta completate le procedure di riconoscimento e verificato l'accesso e la disposizione dei candidati in sala nelle rispettive postazioni, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, procede a digitare il/i codice/i OTP forniti ed il proprio codice fiscale al fine di consentire al sistema informatico le verifiche preliminari all'avvio della prova.

La verifica dura sessanta minuti per ogni modulo, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto fino al termine della prova.

Le risposte devono essere riportate esclusivamente tramite l'apposita interfaccia informatica.

Fino al termine della prova è possibile modificare le risposte date per le domande dei diversi moduli.

In particolare:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o il personale di sorveglianza;
- i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
- è fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e la sua prova sarà dichiarata nulla.

La commissione esaminatrice ed il Segretario di Sezione curano l'osservanza delle presenti disposizioni e adottano i provvedimenti conseguenti.

Conclusa la prova tramite l'apposita interfaccia informatica, a pena di nullità della stessa, il candidato procede a restituire alla commissione esaminatrice il/i codice/i OTP per ogni modulo per cui si era iscritto.

Il Segretario di Sezione, autorizzato dai componenti della commissione esaminatrice, provvede a convalidare la conclusione della prova tramite l'apposita interfaccia informatica.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede a visualizzare gli esiti delle prove sostenute dai candidati, elaborati automaticamente tramite l'apposito sistema informatico. Concluse le attività si procede alla comunicazione dell'esito della verifica ai rispettivi candidati.
